

## IVA

### ***Il pagamento del saldo Iva a debito***

di **Laura Mazzola**

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL  
NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021**

Scopri di più >

Il **saldo Iva a debito**, risultante dalla **dichiarazione annuale Iva 2022**, per il periodo d'imposta 2021, può essere versato, **entro il 16 marzo**, in **unica soluzione**, ovvero **rateizzato in massimo nove rate** o, ancora, **differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**.

L'importo dovuto a saldo è quello indicato all'interno del rigo **VL38**, denominato "**Totale Iva dovuta**", della dichiarazione Iva annuale 2022.

Tale importo si ricava **sottraendo dall'Iva a debito i crediti eventualmente utilizzati e sommando gli interessi trimestrali dovuti**.

In particolare, l'importo è dato dalla seguente operazione:  **$VL32 - (VL34 + VL35) + VL36$** .

L'importo, se **superiore a 10,33 euro**, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all'interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo **VX1**, denominato "**Iva da versare**" della dichiarazione stessa.

L'importo indicato nel rigo VX1 deve essere **versato con modello F24 entro il 16 marzo 2022**, in unica soluzione, ovvero in forma **rateale** ai sensi dell'[articolo 20 D.Lgs. 241/1997](#).

In particolare, le **rate** devono essere **versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza** e, in ogni caso, **l'ultima rata non può essere successiva al 16 novembre 2022**.

Sull'importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 16 marzo, è dovuto l'**interesse fisso pari allo 0,33 per cento mensile**.

#### **RATEIZZAZIONE DEL SALDO IVA**

| <b>Rata</b> | <b>Scadenza</b> | <b>Interessi</b> |
|-------------|-----------------|------------------|
|-------------|-----------------|------------------|

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| Prima   | 16 marzo  | -     |
| Seconda | 19 aprile (il 16 cade di sabato, il 17 è Pasqua e il 18 Lunedì dell'Angelo) | 0,33% |
| Terza   | 16 maggio   | 0,66% |
| Quarta  | 16 giugno   | 0,99% |
| Quinta  | 18 luglio (il 16 cade di sabato)  | 1,32% |
| Sesta   | 22 agosto (il 20 cade di sabato - proroga estiva)                           | 1,65% |
| Settima | 16 settembre  | 1,98% |
| Ottava  | 17 ottobre (il 16 cade di domenica)   | 2,31% |
| Nona    | 16 novembre   | 2,64% |

Il versamento, inoltre, può essere **differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**, con la **maggiorazione dello 0,40 per cento** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Pertanto, se il saldo è versato entro il 30 giugno 2022, la maggiorazione da applicare risulta pari all'1,60 per cento, dato dallo 0,40 per cento moltiplicato per i quattro mesi.

È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo Iva versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il **versamento in forma rateale**.

Occorre, in questo caso:

- **maggiore il saldo Iva dell'1,60 per cento;**
- **suddividere tale importo per il numero di rate prescelte;**
- **applicare, sulle rate successive alla prima, interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33 per cento mensile.**

Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la **compensazione** (parziale o totale) del debito Iva con eventuali altri **crediti** (es. Irpef e relative addizionali, Ires, Irap, etc.), che risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il pagamento avvenga **"a zero"**, a seguito della compensazione effettuata, **la maggiorazione dello 0,4 per cento non è dovuta**.

Se, invece, la **compensazione** è effettuata in modo **parziale**, la maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere computata soltanto sulla differenza di Iva a debito.